

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet i modelli definitivi, con le relative istruzioni della **Certificazione Unica** e del **Modello 770** per il 2016 (anno d'imposta 2015). La pubblicazione definitiva dei modelli è stata annunciata con un comunicato stampa del 15 gennaio scorso.

La principale novità deriva dalla **modifica operata dalla Legge di Stabilità 2016** alla disposizione che descrive il contenuto della Certificazione Unica (nel dettaglio, il comma 6-quinques dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, modificato dall'art. 1, comma 952, lett. b) della L. n. 208/2015). A partire da quest'anno infatti nella comunicazione **devono essere contenuti** "gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale". La stessa norma prevede poi anche che "le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione" di sostituto d'imposta.

Nella sostanza, quindi, a partire dal 2016 la Certificazione Unica **estende il proprio contenuto** anche alle indicazioni che, fino all'anno scorso, erano inserite nella dichiarazione del sostituto d'imposta (e che ora **non sono più presenti**). Anzi, come si legge nelle istruzioni alla compilazione del modello 770/2016 semplificato, allo stato attuale la dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di **tre parti** in relazione ai dati in ciascuna di essere richiesti: la CERTIFICAZIONE UNICA, il Mod. 770 SEMPLIFICATO e il Mod. 770 ORDINARIO. Nel dettaglio:

- la **Certificazione Unica** deve essere utilizzata per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;
- il Mod. **770/2016 semplificato** va utilizzato per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti;
- il Mod. **770/2016 ordinario** deve essere utilizzato per comunicare, tra l'altro, i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2015.

Per quanto sopra detto, quindi, per le società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica non soggetti a ritenuta (ossia di importo inferiore a euro 7.500) **l'adempimento dichiarativo** ai fini degli obblighi del sostituto d'imposta **si conclude con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica**. In questa situazione, infatti, **non c'è alcun modello 770 da trasmettere**.

Nel caso in cui, invece, i soggetti sportivi dilettantistici abbiamo corrisposto **anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo** (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all'invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il Mod. 770/2016 semplificato per riepilogare gli importi versati